

Oggetto: Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Viste:

la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree e

dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l'art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;

la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" ed in particolare: l'articolo 45, comma 4, che attribuisce al Direttore Generale competente, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello "stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale" disponendo le prescrizioni necessarie; e l'art. 61 che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l'art. 5 "Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi";

la deliberazione della Giunta Regionale 1^o luglio 2025, n. XII/4658, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025-2028 ed in particolare:

le modalità di definizione del rischio di incendio boschivo (Sezione 5.4); o i periodi a rischio di incendio boschivo (Sezione 5.4) o i divieti e le sanzioni (Sezione 6.4) o le aree a rischio di incendio boschivo (consultabile con il servizio "Rischio Incendio Boschivo" sul Geoportale della Lombardia;

la Legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizione regionali in materia di Protezione Civile";

Richiamate:

la D.G.R. n. XII/4461 del 26 maggio 2025 "Approvazione dello schema di convenzione per il triennio 2025-2027 tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno — Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi • la DGR n. XII/1614 del 18 dicembre 2023 "Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Regione Lombardia per l'impiego delle unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale - anni 2024, 2025 e 2026 • la D.G.R. n. XII/21 15 del 25 marzo 2024 "IV Provvedimento

organizzativo 2024" con la quale di Dott. Alberto Cigliano è stato nominato Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile, con decorrenza dal 01 aprile 2024;

Vista l'istruttoria elaborata dalla UO Protezione Civile che ravvisa l'esigenza di dichiarare l'apertura del periodo di alto rischio di incendio boschivo in relazione alla presenza di condizioni favorevoli all'innescio e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio regionale, anche sulla base dei prodotti elaborati dal Servizio Meteo Regionale di ARPA Lombardia sulle condizioni meteorologiche (Bollettino vigilanza AIB — Bollettino Meteo AB) e da ERSAF (Bollettino forestale AB) e considerate le caratteristiche degli eventi incendio in atto e avvenuti in questi giorni;

Sentite, da parte della UO Protezione Civile, la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lombardia, il Comando Regionale Carabinieri Forestali Lombardia, ERSAF, ARPA, i referenti degli Enti AIB, che concordano sulla presenza di condizioni ambientali-vegetazionali che possono favorire lo sviluppo di incendi boschivi e sul dichiarare l'apertura del periodo di alto rischio di incendio boschivo; tutto ciò premesso e considerato,

DI C H I A R A

lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore 15:00 del 31 marzo 2026, sino ad avvenuta revoca, e

DI S P O N E

per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell'esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi;

il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile — Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione;

il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali per l'impiego delle Unità Carabinieri forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale, è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l'attivazione delle strutture periferiche dell'Arma impiegate nell'attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;

gli Enti in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione della presente a tutti i Comuni del proprio territorio e ad attuare tutte le iniziative idonee per rendere pubbliche le indicazioni;

devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

di dare atto che per l'individuazione dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori si rimanda al PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE PREVENZIONE E

LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2025 - 2028, in particolare alle Sezioni 5.4 e 6.4;

■ di dare atto che per l'individuazione delle Classi di rischio dei Comuni si rimanda al servizio "Rischio Incendio Boschivo" sul Geoportale della Lombardia.

Distinti Saluti

Il Direttore Generale
ALBERTO CIGLIANO